

Palio del 2 luglio 2015 - Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Vista la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita:

- *"[...] In queste fasi è stato notato che il fantino della contrada di Valdimontone si soffermava più volte a parlare con una persona seduta nella prima fila del palco antistante il verrocchino. Detta persona secondo quanto contenuto nella Memoria inviata dalla contrada di Valdimontone, e di cui sotto, risulterebbe essere il sig. T. ■■■ A. ■■■ [...]"*, fiduciario del Capitano della Contrada di Valdimontone secondo quanto indicato nelle memorie presentate dalla contrada stessa;
- *"[...] Subito dopo la partenza, è avvenuto che, al primo giro e poco dopo la Fonte Gaia, il fantino del Valdimontone ha raggiunto quello della Nobile Contrada del Nicchio e, afferrandolo da dietro per il giubbotto, lo ha disarcionato facendolo cadere a terra.[...]"*;
- *"[...] Al termine della corsa, vi è stato un fronteggiamento tra la contrada di Valdimontone e la Nobile Contrada del Nicchio, che ha causato un parziale e temporaneo impedimento all'afflusso dei contradaioi della Contrada della Torre verso il Palco dei Giudici. Al momento però dell'arrivo del corteo festante della Contrada della Torre e degli alfieri delle consorelle, le due schiere dei contradaioi si sono fatte da parte permettendo il passaggio senza difficoltà. All'arrivo dei Deputati e degli Ispettori non erano in corso scontri fisici tra le parti, grazie anche all'impegno profuso da entrambe le dirigenze nei confronti dei propri contradaioi [...] Il successivo intervento dei Vigili Urbani e delle forze dell'ordine ha posto definitivamente fine anche a qualsiasi alterco verbale tra le parti [...]"*;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 63, 1° comma, *"I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell'Autorità Comunale e del Mossiere. È perciò proibito sia ai Capitani che ai loro Fiduciari di trattenersi nella pista, o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere accordi con i Fantini suddetti."*;
- ai sensi dell'art. 67, 1° comma, *"E' vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l'uno sul petto dell'altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi."*;
- ai sensi dell'art.101 *"Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio. E' altresì responsabile della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioi quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]"*

Considerato che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze e che pertanto, per tale episodio, ai sensi dell'art.101, 3° comma, *"L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento"*;

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

- di infliggere alla Contrada di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell'art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “**Censura**”, per avere il signor A. T., fiduciario del Capitano secondo quanto indicato nelle memorie presentate dalla contrada stessa, parlato più volte con il fantino della propria Contrada Massimo Columbu detto Veleno II nelle fasi precedenti la mossa;
- di infliggere alla Contrada di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell'art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione della “**esclusione da n. 2 (due) Palii** cui avrebbe avuto diritto partecipare e dalla relative prove” per avere il suo fantino Massimo Columbu detto Veleno II, afferrato da dietro per il giubbetto e disarcionato facendolo cadere a terra il fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia, tale evento essendo riconducibile nella responsabilità ex art. 101 del Regolamento per il Palio;
- di infliggere alla Contrada di Valdimontone, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2015, ai sensi dell'art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “**Deplorazione**”, per avere i propri contradaioi preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo il Palio, con i contradaioi della Nobile Contrada del Nicchio;
- di vietare alla Contrada di Valdimontone di far ricoprire incarichi, soggetti ad approvazione ex artt. 17 e 75 del Regolamento per il Palio per n. 2 (due) Palii al signor A. T. per avere parlato più volte con il fantino della propria Contrada nelle fasi precedenti la mossa;
- di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada di Valdimontone, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dalla Residenza Municipale, li 29 ottobre 2015

F.TO
L'ASSESSORE DELEGATO